

Studio Legale
AVV. FILIPPO BRIANNI
Cassazionista

98028 S. Teresa di Riva (ME) - Via F. Crispi 74 – Tel 0942756027 Fax 0942 750702
23807 Merate (LC) – Via D. Frisia, 10 – Tel/Fax (039) 9285057

Web site: www.pololegale.com – brianni@tiscali.it – brianniavv@pec.pololegale.com

Avv. S. Massimo Brigandì

Avv. Filippo Brianni

Avv. Tiziana Savoca

Avv. Renzo Briguglio

Avv. Giuseppe Melita

Avv. Valentina Alongi

Avv. Michele Cardo

SPETT.LE
ASSESSORATO AUTONOMIE LOCALE
E DELLE FUNZIONA PUBBLICA
Assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it

E p.c.
COMUNE DI MESSINA
Alla C.A. Sig. Sindaco e Segretario generale
protocollo@pec.comune.messina.it

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA
ricezioneatti.procura.messina@giustiziacert.it

PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI
PALERMO
sicilia.procura@corteconticert.it

Messina, 02.09.2021

Oggetto: Referendum “Montemare” Comune – Richiesta intervento sostitutivo per indizione referendum.

*Nell’interesse di Comitato “Montemare Comune”, rappresentato e difeso dall’Avv. **Filippo Brianni**, come da nomina in atti, si rappresenta e chiede quanto segue:*

Premesso:

- Con nota del 24.5.2021 (All. 01), inviata al Comune di Messina e per conoscenza all’Assessorato, l’assistito Comitato a mezzo del sottoscritto legale, evidenziava che:
 - o In data 18.8.2020, il Comitato aveva già contestato al Comune la mancata indizione della consultazione referendaria promossa dal Comitato “Montemare Comune” con istanza dell’1.6.2012 e autorizzata dall’Assessorato Regionale Autonomie locali con Decreto Assessoriale n. 219 dell’8.8.2018.
 - Si evidenziava come la richiesta traesse origine dalla circostanza che il citato D.A. n. 219 era stato successivamente (con D.A. 243 del 23.1.2018) sospeso ex art. 21quater della L. 241/90 e, quindi “*fino alla durata della definizione*”

*del ricorso (al presidente della Regione, nelle more presentato dal Comune, nds), ED IN OGNI CASO **ENTRO IL LIMITE TEMPORALE DI CUI ALL'ART. 21nonies L. 241/90***. Si evidenziava in particolare che essendo spirati i 18 mesi previsti dall'art. 21nonies ed espressamente richiamati nel D.A. n. 243, la sospensione del D.A. 219 era cessata ed allo stesso andava data necessaria attuazione, cosa che il Comune aveva omissso di fare.

- Che, finalmente, col tardivo Decreto sindacale n. 38 del 12.10.2020, il Sindaco del Comune di Messina disponeva l'indizione del referendum per la data del 13.12.2020;
- Che successivamente, in seguito all'incedere dell'emergenza da COVID-19 e conseguenti provvedimenti restrittivi sul territorio nazionale, il citato decreto veniva revocato con altro decreto n. 40 del 27.10.2020 (All. 02), il quale disponeva la revoca della consultazione referendaria "fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e comunque fino al 31.1.21, salvo eventuali proroghe", con espressa "riserva di indire nuovamente la predetta consultazione al cessare dell'attuale emergenza epidemiologica".
- Che il Comitato, con spirito di collaborazione e considerata l'effettiva emergenza in atto, non aveva impugnato il provvedimento, malgrado gli evidenti profili di criticità, (primo fra tutti la legittimazione ad emanare l'atto, atteso che con un decreto sindacale si sospendeva, di fatto, un decreto assessoriale);
- Che nelle more, inoltre, il Presidente della Regione Siciliana, aveva rigettato il ricorso del Comune di Messina (All. 03) avverso il Decreto Assessoriale autorizzativo del referendum, conformemente ai pareri di ULL e CGA ed in aderenza alle ragioni esposte dal Comitato, da cui emerge l'assoluta strumentalità e intento meramente dilatorio del ricorso.
- Che essendo parzialmente rientrata l'emergenza sanitaria era stato previsto lo svolgimento delle elezioni nella forbice settembre-ottobre 2021;
- Che il Decreto sindacale, non essendo stato prorogato dopo il 31 gennaio 2021 era da considerarsi ormai privo di efficacia, con conseguente efficacia dei termini disposti dal Decreto Assessoriale autorizzatorio del referendum;
- Si chiedeva pertanto, con detta nota, che il Comune attivasse l'iter per la consultazione referendaria in una data tra 15.9.2021 e 17.10.2021;
- Il Comune ometteva di dare riscontro;
- Pertanto, con nota del 20.7.2021 (All 04), si reiterava la richiesta di attivazione dell'iter per il referendum, con ulteriore istanza all'Assessorato regionale Autonomie locali affinché ponesse in essere "ogni attività di natura ispettiva e, ove necessario, sostitutiva", considerato il

mancato riscontro del comune alle note del Comitato e l'insussistenza di determinazioni in ordine al rispetto del D.A. 219/18. Si evidenziava altresì che nelle more erano state fissate le consultazioni elettorali nei comuni della Sicilia nonché nel resto d'Italia, anche in comuni ad alta densità abitativa.

- Anche in tale occasione il Comune ometteva di dare riscontro e da una verifica informale (in assenza delle dovute comunicazioni ufficiali) presso l'Ufficio Elettorale non emergeva alcuna attività funzionale all'attivazione dell'iter di cui sopra;
- In data 1.9.2021 perveniva allo scrivente comitato nota prot. 11931 (All. 05), a firma del Dirigente Generale Dipartimento Autonomie Locali Serv. I, dott.ssa Margherita Rizza, con cui l'Assessorato richiede al comune informazioni su *“quali attività e/o determinazioni siano state intraprese per attivare l'iter di convocazione della consultazione elettorale”*, precisando altresì come il Decreto Sindacale n. 40 di sospensione del referendum non sia mai stato prorogato dopo il 31.1.2021, e le elezioni referendarie avrebbero dovuto essere convocate nella finestra autunnale nei termini disposti dal D.L. 25/2021;

CONSIDERATO

- Che alla luce della citata nota assessoriale 11931 dell'1.9.2021, il Decreto Sindacale n. 40 non è più “esistente” dal 31.1.2021 e che pertanto dall'1.2.2021 decorrevano nuovamente i termini imposti dal D.A. 219/18 – termini ampiamente scaduti - e le elezioni andavano fissate (ex D.L. 25/21) in una data tra il 15.9.2021/17.10.2021;
- Che, peraltro, il sindaco di Messina pro tempore ha pubblicamente comunicato le sue imminenti dimissioni dalla carica, con conseguenti nuove elezioni amministrative per il Comune e appare quindi opportuno che venga definita subito la procedura referendaria di cui trattasi, in modo da garantire la corretta individuazione del corpo elettorale attivo e passivo (con o senza i territori oggetto di referendum) del comune di Messina;
- Che appare evidente la volontà del Comune di Messina, di impedire o postergare *sine die* al consultazione elettorale rispetto ad un decreto che la impone **già da tre anni!** Volontà, peraltro, mai celata anche dalle dichiarazioni pubbliche dell'amministrazione e comunque ampiamente desumibile da:
 - o La proposizione di un ricorso avverso al D.A. 219/18 al presidente della regione, con istanza di sospensione, del tutto dilatorio, come evidenziato anche nei pareri legali propedeutici al provvedimento di rigetto del ricorso stesso;
 - o La mancata tempestiva attivazione dell'iter referendario nel 2020, che ha poi determinato lo scivolamento della data nell'ondata pandemica dell'autunno 2020 e quindi la sospensione;

- L'emanazione di un decreto sindacale (il n. 40) di sospensione privo di tutti i presupposti e requisiti con cui un ente comunale ha di fatto sospeso un provvedimento dell'assessore regionale;
- La mancata tempestiva attivazione dell'iter alla scadenza del Decreto sindacale n. 40 dopo il 1.2.2021;
- Il mancato rispetto del D.L. 25/21;
- Il mancato riscontro alla nota del 24/26.5.2021 da parte dello scrivente comitato;
- Il mancato riscontro alla nota del 20.7.2021;
- La mancata comunicazione all'Assessorato ed allo scrivente Comitato delle ragioni per cui sono state apertamente e deliberatamente disattese le disposizione e i termini del D.A. 219/18, malgrado i plurimi e dettagliati solleciti.

RITENUTO

- Che ai sensi dell'art. 24 L.r. 44/91 *“Qualora gli organi delle province e dei comuni omettano o ritardino, sebbene previamente diffidati a provvedere entro congruo termine, o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge, al compimento dell'atto provvede l'Assessore regionale per gli enti locali a mezzo di un commissario”, e che alle relative spese *“provvede l'ente interessato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili”.**

Tanto premesso, considerato e ritenuto, si chiede che, considerati i ritardi e le omissioni, **disponga l'immediato intervento sostitutivo tramite proprio commissario** per il compimento degli atti previsti dal D.A. 219/18 nei termini e tempi dallo stesso individuato.

Fiduciosi in un positivo e celere riscontro si porgono

Distinti Saluti

Avv. Filippo Brianni

